



CORTE D'APPELLO
TRIBUNALE ORDINARIO
TRIBUNALE PER I MINORENNI
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TM

Linee guida adottate dall'Osservatorio distrettuale in tema di diritti delle persone, dei minorenni e delle famiglie

Il giorno 7 luglio 2022, presso la Corte d'Appello di Brescia, sono presenti:

- il dott. Claudio Castelli, presidente della Corte di Appello di Brescia,
- il dott. Vittorio Masia, presidente del Tribunale ordinario di Brescia,
- la dott.ssa Cristina Maggia, presidente del Tribunale per i Minorenni di Brescia,
- la dott.ssa Giuliana Tondina, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia,
- l'avv. Fausto Pelizzari, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia.

Gli intervenuti,

PREMESSO CHE

- con Protocollo sottoscritto tra la Corte di Appello di Brescia, il Tribunale Ordinario di Brescia, il Tribunale per i Minorenni di Brescia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia è stato istituito l'Osservatorio distrettuale in tema di diritti delle persone, dei minorenni e delle famiglie;
- l'Osservatorio distrettuale ha come obiettivi la ricerca e lo studio dell'evoluzione e delle tendenze nei settori delle persone, dei minorenni e delle famiglie, anche con riferimento ai mutamenti presenti nella società, nonché la promozione di iniziative di studio, confronto, dibattito e aggiornamento professionale tra i soggetti – pubblici e privati – normalmente impegnati in tali ambiti;
- la costituzione dell'Osservatorio si pone in sintonia con le finalità proprie della legge 26 novembre 2021 n. 206, recante *«delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»*;

- le presenti Linee Guida vengono adottate al fine di individuare le più efficaci modalità operative con cui dare attuazione alle norme di cui alla legge 26 novembre 2021 n. 206 (di seguito "Riforma") applicabili a decorrere dal 22 giugno 2022 e fornire indicazioni circa gli adempimenti che dovranno essere espletati;

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Preliminarmente, si evidenzia:

Non disponendo gli uffici minorili di PCT, i rapporti fra gli uffici giudiziari saranno tenuti tramite i seguenti indirizzi:

Procura minorile	civile.procmin.brescia@giustizia.it
Tribunale ordinario (di seguito T.O.)	sez3.civile.tribunale.brescia@giustizia.it
Tribunale per i minorenni (di seguito T.M.)	scambio_atti_uogg.tribmin.brescia@giustizia.it

Il T.O. curerà la sollecita attivazione, in favore del T.M. di un'utenza SICID.

Per i procedimenti pendenti avanti al T.M. esiste interesse del T.O. a conoscere il nominativo del curatore speciale eventualmente già nominato; a tal fine il difensore che presenterà ricorso al T.O., avrà cura di comunicare il nominativo del curatore speciale già nominato.

ART. 403 C.C.

La Riforma attribuisce la trattazione dell'art. 403 c.c. al T.M. come giudice dell'emergenza; saranno pertanto istituiti, attesa la rigida tempistica prevista, turni di reperibilità per i magistrati anche nei fine settimana e nei giorni festivi, meglio definiti nelle tabelle organizzative dell'ufficio.

Attività del Tribunale per i Minorenni

- Considerando che il Giudice tenuto a valutare la richiesta di convalida del provvedimento di allontanamento ex art. 403 c.c. dovrà, nel caso di convalida, fissare entro quindici giorni l'udienza di comparizione delle parti, al magistrato di turno verrà assegnato il fascicolo aperto contestualmente alla richiesta formulata dal Pubblico ministero minorile (di seguito P.M.M.) di convalida e di altri provvedimenti;
- qualora sia già pendente avanti al T.M. un procedimento nell'interesse del minore ed il P.M.M. chieda la convalida del provvedimento di allontanamento in emergenza ai sensi dell'art. 403 c.c., il Giudice di turno, provvedendo solo sulla convalida, fisserà udienza avanti al magistrato assegnatario del procedimento pendente;

- nel caso in cui il P.M.M. chieda la convalida di provvedimento di allontanamento di un minore ai sensi dell'art. 403 c.c., nel cui interesse risulti pendente un procedimento avanti al T.O., il Giudice di turno:
 1. convalida l'allontanamento,
 2. nomina il curatore speciale (possibilmente lo stesso eventualmente già nominato dal T.O.),
 3. fissa la data dell'udienza avanti a sé nei quindici giorni successivi,
 4. trasmette il decreto di convalida al P.M.M. per la notifica alle parti entro le quarantotto ore successive.

Il T.M., emesso il decreto nel termine di quindici giorni dall'udienza di comparizione delle parti e di ascolto del minore, trasmetterà gli atti al T.O.

- Le udienze di comparizione dei genitori e di ascolto del minore potranno essere delegate dal relatore ai giudici onorari che compongono il collegio, sino all'entrata in vigore della disciplina processuale contenuta nella Riforma.
- La scelta di disporre l'ascolto del minore sarà motivata caso per caso, considerato, tra l'altro, che un minore allontanato in emergenza può trovarsi in una condizione di turbamento per la situazione pregiudizievole a cui è stato esposto.
- In caso di instaurazione di un procedimento "separativo" avanti al T.O. in epoca successiva alla convalida del provvedimento ai sensi dell'art. 403 c.c. e all'apertura di un procedimento ex artt. 330, 333 c.c. avanti al T.M., sarà compito del difensore darne notizia al T.M., con indicazione del numero di ruolo del procedimento, al fine di ottenere la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.

Attività della Procura minorile

La Procura minorile, all'atto dell'inoltro della richiesta di convalida, verificherà sia la pendenza di procedimenti avanti al T.O., sia l'eventuale nomina, già effettuata, di un curatore speciale del minore in modo da consentire la nomina del medesimo professionista.

Considerato che l'art. 403 c.c. fa riferimento al luogo di residenza abituale del minore, la Procura minorile, prima di inoltrare un ricorso avente qualsiasi oggetto (ad esempio, procedimento di adottabilità, con conseguente competenza del T.M. del luogo in cui si è verificato l'abbandono), si confronterà con la Procura minorile del luogo di residenza abituale del minore al fine di non creare sovrapposizioni e/o duplicazione ei procedimenti.

Si rinvia alle linee guida licenziate dal Procuratore della Repubblica presso il T.M. rinvenibili sul sito:

https://www.corteappello.brescia.it/ProcuraMinoriBrescia/allegatinews/A_56318.pdf

ART. 38 DISP. ATT. C.C.

- L'art. 38 disp. att. c.c. (nuova formulazione) trova applicazione per i procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022; l'instaurazione del procedimento coincide con il deposito del ricorso.
- A partire dal 22 giugno 2022, se risulteranno contemporaneamente pendenti un procedimento "de potestate" avanti al T.M. (instaurato dal 22 giugno 2022) ed un procedimento "separativo" avanti al T.O. (instaurato dal 22 giugno 2022), il T.M., nel termine di quindici giorni dalla notizia, su segnalazione di uno dei difensori o altrimenti acquisita, dopo aver adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, trasmetterà d'ufficio gli atti cartacei al T.O., previa dichiarazione della propria incompetenza.
- La trasmissione degli atti in modalità cartacea fra il T.M. ed il T.O. avverrà con la collaborazione del personale della Corte d'appello.
- In relazione all'obbligo di trasmissione degli atti dalla Procura minorile alla Procura ordinaria, si osserva che gli atti del P.M.M. sono allegati al ricorso introduttivo e che gli stessi costituiscono parte integrante del fascicolo del T.M. che, come sopra disciplinato, sarà trasmesso al T.O.
- All'atto dell'apertura del fascicolo presso il T.O., nel sistema informatico esistente, saranno inseriti tutti gli atti trasmessi dal T.M. e sarà estesa la visibilità informatica alla Procura ordinaria; si ritiene che la predetta estensione di visibilità soddisfi il requisito della trasmissione degli atti alla Procura ordinaria.
- Al fine di evitare una carenza di tutela del minore, il T.O., nel definire un procedimento "separativo" fra i genitori a seguito di rinuncia degli stessi al giudizio ovvero in caso di estinzione per altra ragione del procedimento, trasmetterà gli atti cartacei alla Procura minorile per consentire un'eventuale richiesta di provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. Gli atti telematici saranno visibili tramite l'utenza SICID ed il provvedimento definitivo sarà trasmesso via posta ordinaria all'indirizzo sopra indicato alla Procura minorile.

ART. 709-TER C.P.C.

- La Riforma attribuisce al T.M. la competenza in materia di ricorsi ex art. 709-ter c.p.c. proposti al T.O., qualora sia pendente un altro procedimento avanti al T.M.
- In tali casi, il T.O. investito del ricorso, adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, trasmetterà d'ufficio gli atti al T.M. al fine di riunire il ricorso ex art. 709-ter c.p.c. al procedimento ivi pendente.
- Nel caso in cui non sia pendente alcun procedimento avanti al T.M., il ricorso ex art. 709-ter c.p.c. è di competenza del T.O.
- La trasmissione degli atti dovrà avvenire a cura del T.O. con modalità cartacea sino a che il T.M. non sarà dotato di PCT.

ART. 78 C.P.C.

I sottoscrittori delle presenti Linee Guida ritengono che l'incarico di curatore speciale del minore presupponga una specifica preparazione giuridica, psico-pedagogica e sociale.

Ritengono altresì che il compenso del curatore speciale vada soddisfatto mediante il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in tutti i casi in cui il minore non sia titolare di un proprio patrimonio.

In questa ipotesi, come previsto dell'art. 76, co. 4, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non si dovrà tenere conto del reddito degli altri componenti del nucleo familiare – ed in particolare dei genitori – che versano in una situazione di conflitto d'interesse anche solo potenziale con il minore.

I sottoscrittori si riservano di rivedere concordemente le Linee Guida al fine di consentire l'adeguamento a sopravvenienze normative.

**Il Presidente della Corte di Appello di
Brescia**


dott. Claudio Castelli


**Il Presidente del Tribunale ordinario di
Brescia**


dott. Vittorio Masia


**La Presidente del Tribunale per i
Minorenni di Brescia**


dott.ssa Cristina Maggia

**La Procuratrice della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni di Brescia**

per 
dott.ssa Giuliana Fondina Sost.

**Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Brescia**


avv. Fausto Pelizzari